

DETERMINA UFFICIO RIORSE UMANE
n. 109 del 29.11.2021

N. 109 del 29.11.2021	Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Annualità 2021.
--------------------------	---

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – RISORSE UMANE

Premesso che

- con L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. (da ora anche solo L.R.) è stato istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (d'ora in avanti ERSI);
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L.191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e da altra normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;
- con Decreto n.17 del 26/10/2021 il Presidente individuava il nuovo Direttore Amministrativo – Risorse Umane dell'ERSI, ad interim, nella figura dell' Ing. Alessandro Antonacci;

PREMESSO altresì che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano

adempite correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...";

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

ACCERTATO che quale Ente di nuova costituzione derivante non dall'accorpamento ma dalla liquidazione di sei Enti di Governo d'Ambito esistenti, come previsto dalla L.R. 9/2011, non ha storico rispetto agli importi da considerare ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, mancando quindi il parametro sulla cui base effettuare la valutazione di eventuali riduzioni delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2019, l'ammontare delle risorse da destinare devono tener presente di quanto previsto dall'art.15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 e ss.mm.ii. e che sulla base dei risultati determinati dall'analisi dei fondi individuati da Enti

che hanno lo stesso status giuridico e funzione istituzionale è ipotizzabile, sulla base dell'organigramma dell'ERSI, individuare , in sede di calcolo e definizione del fondo, una somma media di € 4.803,83 pro-capite (**ALL.C**);

CONSIDERATO che come riportato nel parere n.499-15C1 dell'ARAN, in considerazione che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del Comporto Funzioni Locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli Enti di nuova istituzione;

CONSIDERATO che, in assenza di specifiche disposizioni ,l'ARAN ritiene che detta situazione non può che essere risolta secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata in particolare nell'ambito delle capacità di bilancio;

CONSIDERATO che , al fine delle considerazioni dell'ARAN , come riportato nella relazione dell'Ufficio Risorse Umane (**ALL.C**), si è provveduto a prendere a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, attività, organizzazione ricavandone, dall'analisi dei fondi stessi, un valore medio unitario per risorsa pari a € 4.803,83;

RICHIAMATO l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

CONSIDERATO che secondo quanto sopra previsto, non essendo stato calcolato detto fondo nel periodo di riferimento non può che considerare quale base di calcolo da non superare, quello individuato nella presente costituzione del fondo;

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

TENUTO CONTO che il D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce agli Enti Pubblici la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'ERSI , n. 7/2021 con la quale veniva approvato il Piano dei Fabbisogni del Personale dell'ERSI, annualità 2021-2023;

TENUTO CONTO che il Fondo per la retribuzione delle posizioni organizzative pari a euro 96.000,00 nell'anno 2019 non è transitato nel fondo risorse decentrate poiché l'Ente era privo di dirigenza ma che anche per le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative dove applica il tetto del fondo (Corte dei Conti 26/2014) vale le considerazioni riservate all'Ente di nuova costituzione;

RITENUTO necessario, in considerazione della possibilità di ottimizzare i dovuti confronti con le OO.SS. proporre, altresì, una ipotesi di ripartizione del Fondo delle Risorse Decentrate annualità 2021, così come Allegato D (**ALL.D**);

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che con Decreto del Presidente dell'ERSI, n.19 del 25.11.2021 procedeva alla "nomina della Delegazione Trattante aziendale, abilitata alla contrattazione collettiva integrativa in sede decentrata, per il personale di comparto";

Considerato che con Decreto del Direttore Generale n. 30 del 31.12.2019 veniva approvato e sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nonché ripartito il fondo per le risorse decentrate 2019;

VISTA la Relazione Tecnica prodotta dall'Ufficio Risorse umane utilizzata, in ragione della particolare situazione dell'ERSI, per la definizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 (nel caso dell'ERSI primo anno disponibile anno 2019), come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 (nel caso dell'ERSI quale Ente di nuova costituzione disponibile anno 2019);

Considerato che per l'anno 2021, in considerazione delle raccomandazioni ARAN EPNE_215 relative alla costituzione del fondo per le risorse decentrate di un Ente di nuova costituzione, è corretto fa riferimento ad un valore medio così come individuato nella relazione del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane ma, al fine della giusta quantificazione totale, debba farsi poi riferimento al numero effettivo di personale effettivamente in forze, nel caso dell'ERSI per l'anno 2021, n.10 unità, come avvenuto, tra l'altro, anche nell'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2020 era pari a complessivi € 92.073,74 oltre P.O. € 96.000,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci è di € 209.488,00 lordo (p.o. comprese);

Rilevato che nell'importo delle risorse stabili è *non è compreso* l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001 per le motivazioni riconducibili alla nuova istituzione nonché poiché nel valore medio individuato con relazione dell'ufficio del persone sono ricompresi tutte le spettanze previste nel CCNL che nel corso degli anni, fino al 2017, hanno trovato adeguamento nei fondi passati;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2020, al fine di verificare i limiti per l'anno 2021 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**);

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*".

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che l'ERSI:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2021 non sono previste cessazioni di personale che possano permettere l'eventuale l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari:

Totale risorse Stabili € 49.214,72;

Totale risorse Variabili soggette a limitazione € 7.896,22;

Totale risorse Variabili non soggette a limitazione € 64.099,41

TOTALE LORDO FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 € 121.210,35

come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2021*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che sono esattamente conosciute le economie dell'anno 2020 da riportare sul 2021 poiché le principali indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna fatta eccezione della performance poiché non ancora disponibile specifico regolamento;

Evidenziato che tali economie dell'anno 2020 da riportare sul 2021 sono quantificabili in € 64.099,41 di cui da risorse residue anno precedente non attribuite per € 37.499,37 e per risparmi da fondo lavoro straordinario per € 26.600,04;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ritenuto, di poter procedere, contemporaneamente, per i motivi connessi alla rideterminazione del fondo, re-individuare anche il corretto ammontare da destinare al Fondo straordinario anno 2021 andando a considerare, secondo quanto previsto nell'ex art.14 del CCNL 98/2001, il massimo orario erogabile da ogni dipendente (180x 10dipendenti=1800ore) per il valore medio della retribuzione oraria commisurata alla media delle categorie e livelli attualmente in forza all'ERSI (€ 14,78), individuando in € 26.600,04 (€ 14,78 x 1800ore) il fondo straordinario per l'anno 2021 (**ALL.B**);

Ritenuto di poter confermare, quale importo inserito in bilancio per la retribuzione di posizione e risultato delle P.O. l'importo di € 96.000,00 anche per l'annualità 2021;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

PRESO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto dell'ERSI;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la L.R. 9/2011;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL.A**);
- 3) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) **Di prende atto** della relazione tecnica prodotta dall'Ufficio Risorse Umane dell'ERSI così come riportata nell'Allegato C (**ALL.C**);
- 5) **Di costituire**, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali 98/2001, il Fondo Straordinario, per l'annualità 2021, pari a € 26.600,04 dando atto di quanto riportato nel relativo allegato (**ALL.B**);
- 6) **Di attestare** che il finanziamento relativi ai Fondi risorse decentrate e Fondo Straordinario, per l'anno 2021, trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 relativi alla spesa del personale;
- 7) **Di confermare** l'importo inserito in bilancio per la retribuzione della posizione e risultato delle P.O. pari a € 96.000,00;
- 8) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 9) **Di imputare** le somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV) avente voce Fondo Risorse Decentrate € 57.110,94 annue oltre voce Fondo Straordinario € 26.600,04;

- 10) **Di individuare** l'importo di € 64.099,41 la somma che dovrà essere aggiunta, per l'anno 2021, al Fondo Risorse Decentrate qui definito in considerazione delle economie annualità 2020;
- 11) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta complessiva di € 121.210,35 , oltre € 26.600,04 per lo straordinario 2021 e oltre a la somma stanziata per le P.O. all'interno dei rispettivi capitoli di Bilancio (cap.1200, 1300, 1599 -Posizione, 1208, 1372, 1601 - Risultato), a carico del bilancio dell'esercizio 2020, come segue:

Intervento		Codice	1.01.01.01.004
Capitolo	1201	Descrizione	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo miglioramento dei servizi)
Articolo		Descrizione	Fondo Risorse Decentrate Annualità 2021
Creditore	Dipendenti ERSI		
Rif. Pren.		Importo €	€ 57.110,94
Rif. Imp.			
Causale	Pagamento spettanze previste nel Fondo Risorse Decentrate Annualità 2021 a personale non dirigenziale dell'ERSI		

Intervento		Codice	1.01.01.01.004
Capitolo	1201	Descrizione	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo miglioramento dei servizi)
Articolo		Descrizione	Fondo Risorse Decentrate Annualità 2020
Creditore	Dipendenti ERSI		
Rif. Pren.		Importo €	€ 64.099,41
Rif. Imp.			
Causale	Pagamento spettanze previste nel Fondo Risorse Decentrate Annualità 2021 a personale non dirigenziale		

- 12) **Di impegnare**, altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta complessiva di € 26.600,04 a carico del bilancio dell'esercizio 2020, per il Fondo Straordinario dipendenti , come segue:

Intervento		Codice	1.01.01.01.003
Capitolo	1202	Descrizione	Straordinario per il personale a tempo indeterminato.
Articolo		Descrizione	Fondo Straordinario 2021
Creditore	Dipendenti ERSI		
Rif. Pren.		Importo €	26.600,04

Rif. Imp.	
Causale	Pagamento straordinari dipendenti ERSI annualità 2021.

- 13) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 14) **Di proporre** alle organizzazioni sindacali l'ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate, annualità 2020, secondo quanto previsto **nell'allegato D**;
- 15) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 16) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - al Revisore dei Conti dell'ERSI al fine delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio e relativa certificazione degli oneri, con l'impegno, ove presente modifica agli atti di costituzione e ripartizione del fondo a seguito degli incontri della Delegazione trattante, di ritrasmissione per opportuno nuovo parere;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo;
 - all'Ufficio Risorse umane per quanto di competenza;
- 16) **Di pubblicare** la presente determinazione:
- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
 - nel sito istituzionale dell'ERSI, sezione "Amministrazione Trasparente /personale/contrattazione-integrativa/;
 - nel sito istituzionale dell'ERSI, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 10;
10. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

Il Dirigente Amministrativo
e Risorse Umane
Ing. Alessandro Antonacci

Pareri i di Regolarità ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere FAVOREVOLE

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Dirigente Amministrativo Ing. Alessandro Antonacci	Firma 
<input checked="" type="checkbox"/>	L'Estensore Dr. Fabio Ferrante	Firma 

Parere di regolarità contabile

Visto con parere _____

<input type="checkbox"/>	Il Dirigente	Firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Il Responsabile del Servizio Annunziata Ferri	Firma 

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

<input type="checkbox"/>	Il Dirigente	Firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Il Responsabile del Servizio Annunziata Ferri	Firma

Costituzione del Fondo risorse contrattazione Integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 (PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO) - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'ingrato di revisione contabile	46.039,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 93,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2019) (ART. 67, C. 2, LETT. A)	832,00
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B)	343,72
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPONDI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	
TOTALE RISORSE STABILI	49.214,72
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 16, C.1, LETT. D), CCNL 1999-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2005-2001; ART. 3, C. 67, L. 662/1998, ART. 59, C.1, LETT. F), D.LGS 448/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	7.886,22
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 74/2017)	7.886,22
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 66, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	37.499,37
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-9, DL 98/2017)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1999-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	26.600,04
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 146/2018)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	64.099,41
TOTALE RISORSE VARIABILI	71.985,63
TOTALE LORDO FONDO RISORSE DECENTRATE	121.210,35

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	55.935,22
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 LORDO	209.488,00
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2019 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	96.000,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 NETTO	113.488,00
LIMITE OK	

ALL. B

TABELLA PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO
dal 1 aprile 2018

Categoria	Tabellare (1)	IVC (2)	Retribuzione annua (1+2)	Retribuzione mensile	Rateo 13a	TOTALE	Paga oraria ordinaria (156 ore)	Magg. 15%	Straordinario fertile
D4	26.348,56	190,32	26.538,88	2.211,57	184,30	2.395,87	15,36	2,30	17,66
D3	25.269,34	182,52	25.451,86	2.120,99	176,75	2.297,74	14,73	2,21	16,94
D2	23.053,49	166,56	23.220,05	1.935,00	161,25	2.096,25	13,44	2,02	15,45
C5	22.738,92	164,28	22.903,20	1.908,60	159,05	2.067,65	13,25	1,99	15,24
C4	21.927,71	158,40	22.086,11	1.840,51	153,38	1.993,88	12,78	1,92	14,70
C1	20.198,15	145,92	20.344,07	1.695,34	141,28	1.836,62	11,77	1,77	13,54
B3	18.927,12	136,68	19.063,80	1.588,65	132,39	1.721,04	11,03	1,65	12,69
B1	17.904,71	129,36	18.034,07	1.502,84	125,24	1.628,08	10,44	1,57	12,00

14,78

DIPENDENTI ERSI		n.	10
ORE MAX STRAORDINARIO PER PERSONA		h	180
ORE MAX STRAORDINARIO		h	1800
PAGA ORARIA MEDIA		€	14,78
TOTALE FONDO STRAORDINARIO		€	26600,04505

Ipotesi Fondo risorse decentrate ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Relazione Tecnica per ricostruzione Fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*risorse decentrate*). Relazione ERSI Abruzzo per iniziale definizione del Fondo dell'ERSI per l'anno 2021.

Aggiornamento anno 2021.

Istruttore: Dr. Fabio Ferrante

1. Natura giuridica dell'Ente

L'ERSI, ENTE REGIONALE DEL SERVIZIO IDRICO è stato istituito in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 162/2006 e dalla L.R. n. 9/2011.

L'Ente è un Ente Pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica, che gode, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Legge istitutiva, di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria ed ha funzioni di regolazione, programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

RICOSTRUZIONE FONDO "RISORSE DECENTRATE"

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come "risorse decentrate") vengono determinate annualmente dagli Enti appartenenti al Comparto Regioni Autonomie Locali, di cui l'ERSI fa parte, secondo quanto stabilito dai CCNL vigenti, avendo come disciplina di riferimento l'art.67¹ del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 approvato il 21 maggio 2018.

CCNL 21.05.2018 - Art. 67 – Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; 89

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disappalcato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Tali disposizioni prevedono, in sostanza, che le "risorse decentrate" vengano determinate annualmente ma partendo da una base dati "certa" costituita dal fondo "storico" al 31.12.2003 delle risorse decentrate a valere per l'anno 2004 e, attraverso gli opportuni conteggi e applicazione dei successivi CCNL, si può procedere con la quantificazione del fondo per gli anni successivi.

E' da evidenziare, inoltre che, per poter procedere alla ricostruzione del "fondo storico" per l'anno 2004, occorre definire preliminarmente le voci che costituivano il fondo per l'anno 1999, sulla base del CCNL 01.04.1999 e dei diversi CCDI adottati da ciascun Ente, il quale a sua volta fa riferimento a risorse accessorie definite con contratti ulteriormente precedenti fino ad arrivare all'anno 1993, di avvio della stagione contrattuale inaugurata dal D.Lgs. 29/1993 con cui venne disposta la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed al CCNL del 16/7/1995.

L'ERSI, in quanto Ente di nuova istituzione, ha approvato la propria dotazione organica solo nell'anno 2018. Risulta pertanto impossibile quantificare il fondo delle "risorse decentrate" applicando l'ordinaria disciplina prevista dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

Invero, nella vigente disciplina contrattuale del Comparto Funzioni Locali non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza "assoluta", di riferimenti "storici".

Tuttavia, in questa ipotesi, un utile punto di riferimento può essere individuato nell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate in "misura congrua";

Dello stesso tenore quanto previsto nell'art.67, lett e) del CCNL 2016-2018 dove, seppur non in presenza di processi associativi o trasferimenti si conferma la possibilità di incrementare il fondo del numero delle nuove persone in servizio.

Come per l'anno 2020 e 2019, l'ente può essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo Ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa.

Ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che copriranno i posti in pianta organica.

In tal senso si è espressa l'ARAN con il parere RAL0617 e anche l'ANCI in risposta ad analogo quesito in data 30.03.2009 (allegato).

Gli orientamenti sopra citati delineano quale procedura corretta per la quantificazione della **parte stabile del Fondo Risorse Decentrate**, un raffronto tra un insieme di enti di equivalente livello organizzativo e similare consistenza di personale da cui ricavare, dall'analisi degli stessi, un valore medio unitario delle risorse che compongono tale quota di fondo. Tale valore, moltiplicato per il numero di dipendenti dell'Ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare la prima base annua di partenza (risorse ex art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.99 cd. **quota "storicizzata"**).

Le **risorse variabili**, invece, devono essere calcolate necessariamente di anno in anno secondo le disposizioni richiamate nell'art. 67 del CCNL 2016-2018 e, per ogni tipologia di risorse, l'Ente deve porre in essere tutti quei procedimenti o quelle valutazioni che sono necessari per rendere legittima la relativa quantificazione; valutando, in primo luogo, le proprie condizioni di bilancio e la relativa capacità di spesa.

Il Fondo 2021 rispetta comunque i parametri di contenimento rilevati al primo dato utile disponibile ed utilizzato come dato storico da considerare come non superabile , l'annualità 2019.

A tal fine, per ogni utile considerazione, si riporta nuovamente, come fatto per il 2019 e 2020, le motivazioni utilizzare per la costituzione del fondo originale dell'ERSI, avvenuto per l'annualità 2019.

Individuazione Enti similari e analisi fondi Risorse decentrate

La scelta degli Enti da inserire nel campione da prendere a base di riferimento, effettuata per il calcolo del fondo 2019, è ricaduta sulle Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, operanti in tutti gli ambiti territoriali ottimali italiani, atteso che le funzioni svolte possono considerarsi similari.

L'elenco degli ATO del Servizio Idrico Integrato è stato rilevato dalla seguente pagina internet https://it.wikipedia.org/wiki/Ambito_territoriale_ottimale (fonte wikipedia).

Per ciascun ATO è stata condotta una indagine volta a rilevare se la corrispondente Autorità d'Ambito fosse operante e se avesse quantificato il fondo delle "risorse decentrate" oltre che a verificare il numero dei dipendenti assunti in pianta stabile nell'organico.

Le fonti dalle quali sono stati attinti i dati sono quelle ufficiali pubblicate sul sito del *Ministero dell'Economia - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato* in particolare *Conto annuale del personale*, nonché la documentazione relativa alla dotazione organica ed alla contrattazione integrativa, presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" "Personale" dei siti web istituzionali degli Enti considerati.

Non è stato possibile inserire nel campione tutte le Autorità d'Ambito comprese nella fascia di dipendenti considerata, in quanto in molti casi non risultavano reperibili i dati minimi indispensabili per effettuare il confronto.

Solo in limitati casi è stato possibile risalire all'importo unico consolidato al 31.12.2003 *cd. fondo storicizzato per l'anno 2004*, in quanto il dato non era presente nelle banche dati considerate, come anche il numero di dipendenti dell'anno 2003 e considerato che molti di questi Enti non erano ancora stati costituiti o comunque non erano ancora operativi nell'anno 2003.

Per tale ragione si è ritenuto più appropriato riferirsi all'anno 2014 sia per l'importo del fondo delle risorse decentrate, che per il numero di dipendenti in servizio.

Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 2011 e fino al 2014, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale misura di contenimento della spesa viene riproposta dal comma 236 dell'art. 1 della l. 208/2015, per il fondo 2016 che non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015.

Sulla base di tali disposizioni, ad invarianza della dotazione organica, è ragionevole supporre anche l'invarianza del fondo delle risorse decentrate tra il 2010 ed il 2016.

In tal modo si è pervenuti ad individuare campioni di Enti aventi equivalente livello organizzativo, simile consistenza di personale e funzioni omogenee, così come indicato negli orientamenti ARAN.

Il primo campione è formato da n. 19 Enti con dipendenti n.10 circa , come di seguito.

ENTE	DIP. T. IND. NON DIRIG. 2014
UFFICIO D'AMBITO DI LECCO	4
ATO - N.3 MACERATA CENTRO-MACERATA	5
ATO - N.5 TERAMANO	4
ATO - VENETO ORIENTALE	4
CONSORZIO COMUNI VALLE D'AOSTA BIM-DORA BALTEA	4
A.T.I.N. 2 - AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO DELL'UMBRIA N. 2	4
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	5
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	7
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	10
AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 TORINESE	10
ATO - N.2 MARCHE CENTRO ANCONA	5
ATO - N.1 MARCHE NORD-PESARO E URBINO	6
ATO - N.1 CAMPANIA CALORE IRPINO	9
A.A.T.O. N.5 MARCHE SUD (AUTORITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	5
ATO - VERONESE	3
AATO BACCHIGLIONE	3
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 CUNEESE	3
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 3 (ATI 3) UMBRIA	8
ATO 1 PALERMO	5
MEDIA SEMPLICE DIPENDENTI PER ENTE	5

In relazione agli importi del Fondo delle "risorse decentrate" dall'analisi della Tabella T15 del conto annuale 2014 si rileva la seguente situazione:

ENTE	TOTALE RISORSE FISSE (Tab. T15)	Media pro-capite su risorse fisse	Media pro-capite su risorse fisse con "taglio delle ali"
UFFICIO D'AMBITO DI LECCO	€ 11.018,00	€ 2.754,50	€ 2.754,50
ATO - N.3 MACERATA CENTRO-MACERATA	€ 3.138,00	€ 627,60	
ATO - N.5 TERAMANO	€ 27.271,00	€ 6.817,75	€ 6.817,75
ATO - VENETO ORIENTALE	€ 13.044,00	€ 3.261,00	€ 3.261,00
CONSORZIO COMUNI VALLE D'AOSTA BIM-DORA BALTEA	€ 3.813,00	€ 953,25	
A.T.I.N. 2 - AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO DELL'UMBRIA N. 2	€ 24.322,00	€ 6.080,50	€ 6.080,50
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	€ 22.508,00	€ 4.501,60	€ 4.501,60
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	€ 10.804,00	€ 1.543,43	
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	€ 94.065,00	€ 9.406,50	
AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 TORINESE	€ 29.193,00	€ 2.919,30	€ 2.919,30
ATO - N.2 MARCHE CENTRO ANCONA	€ 29.288,00	€ 5.857,60	€ 5.857,60
ATO - N.1 MARCHE NORD- PESARO E URBINO	€ 30.293,00	€ 5.048,83	€ 5.048,83
ATO - N.1 CAMPANIA CALORE IRPINO	€ 16.787,00	€ 1.865,22	€ 1.865,22
A.A.T.O. N.5 MARCHE SUD (AUTORITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	€ 17.135,00	€ 3.427,00	€ 3.427,00
ATO - VERONESE	€ 22.335,00	€ 7.445,00	€ 7.445,00
AATO BACCHIGLIONE	€ 27.415,00	€ 9.138,33	€ 9.138,33
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 CUNEESE	€ 10.462,00	€ 3.487,33	
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 3 (ATI 3) UMBRIA	€ 16.666,00	€ 2.083,25	€ 3.333,20
ATO 1 PALERMO	€ 68.375,00	€ 13.675,00	
TOTALI	€ 477.932,00	€ 90.893,00	€ 62.449,84
MEDIA SEMPLICE GENERALE PRO-CAPITE	€ 4.595,50		
MEDIA DELLE MEDIE PRO- CAPITE DI CIASCUN ENTE		€ 4.783,84	
MEDIA DELLE MEDIE PRO- CAPITE DI CIASCUN ENTE CON "TAGLIO ALI"			€ 4.803,83

Si precisa che la media con "taglio delle ali" è stata introdotta al fine di depurare dal calcolo della media semplice i valori anomali, considerando tali i tre valori estremi più alti e più bassi.

In ogni caso è evidente come a prescindere dal metodo utilizzato il valore varia di poco (<5%).

Il secondo campione è formato da n. 11 Enti con dipendenti compresi tra 4 e 6, come di seguito.

ENTE	TOTALE RISORSE FISSE (Tab. T15)	Media pro-capite su risorse fisse	Media pro-capite su risorse fisse con "taglio delle ali"
UFFICIO D'AMBITO DI LECCO	€ 11.018,00	€ 2.754,50	€ 2.754,50

ATO - N.3 MACERATA CENTRO-MACERATA	€ 3.138,00	€ 627,60	
ATO - N.5 TERAMANO	€ 27.271,00	€ 6.817,75	
ATO - VENETO ORIENTALE	€ 13.044,00	€ 3.261,00	€ 3.261,00
CONSORZIO COMUNI VALLE D'AOSTA BIM-DORA BALTEA	€ 3.813,00	€ 953,25	
A.T.I.N. 2 - AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO DELL'UMBRIA N. 2	€ 24.322,00	€ 6.080,50	€ 6.080,50
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	€ 22.508,00	€ 4.501,60	€ 4.501,60
ATO - N.2 MARCHE CENTRO ANCONA	€ 29.288,00	€ 5.857,60	€ 5.857,60
ATO - N.1 MARCHE NORD- PESARO E URBINO	€ 30.293,00	€ 5.048,83	€ 5.048,83
A.A.T.O. N.5 MARCHE SUD (AUTORITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	€ 17.135,00	€ 3.427,00	€ 3.427,00
ATO 1 PALERMO	€ 68.375,00	€ 13.675,00	
TOTALI	€ 250.205,00	€ 53.004,63	€ 30.931,03
MEDIA SEMPLICE GENERALE PRO-CAPITE			€ 4.905,98
MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE			€ 4.818,60
MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE CON "TAGLIO ALI"			€ 4.418,72

Il "taglio delle ali" è stato effettuato eliminando i due valori estremi più alti e più bassi, considerata la ridotta numerosità del campione.

Anche in questo caso i valori medi risentono poco del metodo utilizzato (<10%).

Di seguito vengono riepilogati, per un più immediato confronto, i diversi valori relativi alla media per dipendente delle risorse decentrate "fisse":

1° CAMPIONE - MEDIA SEMPLICE GENERALE PRO-CAPITE	€ 4.595,50
1° CAMPIONE - MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE	€ 4.783,84
1° CAMPIONE - MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE CON "TAGLIO ALI"	€ 4.803,83
2° CAMPIONE - MEDIA SEMPLICE GENERALE PRO-CAPITE	€ 4.905,98
2° CAMPIONE - MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE	€ 4.818,60
2° CAMPIONE - MEDIA DELLE MEDIE PRO-CAPITE DI CIASCUN ENTE CON "TAGLIO ALI"	€ 4.418,72

I valori ottenuti sono abbastanza omogenei e compresi tra un minimo di € 4.418,72 e un massimo di € 4.905,98.

L'importo pro-capite da attribuire a titolo di risorse decentrate fisse o stabili dell'ERSI, che possa essere ritenuto congruo, è da individuarsi nella fascia compresa tra tali valori, preferibilmente nella parte inferiore per ragioni prudenziali.

A questo punto, considerato che non si è preso a riferimento l'importo storico 2003 per i motivi precedentemente specificati, ma l'importo delle risorse fisse 2014, bisogna verificare la tipologia ed entità degli incrementi effettuati dagli altri Enti sulle risorse 2003, e se essi avrebbero potuto essere applicati anche all'ERSI.

Nella seguente tabella vengono riportati gli incrementi disposti dagli Enti di cui al 1° campione distintamente per tipologia:

Ente	Fondo Storico 2003	Incrementi CCNL 02-05	Incrementi CCNL 04-05	Incrementi CCNLO 06-09	Incrementi rid. Straord.	Increment. Dotazione organiche	Altro	TOTALE RISORSE FISSE
ATO LECCO	11.108,00							11.018,00
ATO MACERATA	1.127,00		304,00	364,00		1.343,00		3.138,00
ATO TERAMANO	26.056,00	650,00	462,00				103,00	27.271,00
ATO VENETO	12.018,00		400,00	547,00			79,00	13.044,00
ATO VAL D'AOSTA	3.813,00							3.813,00
ATO UMBRIA 2	16.178,00		357,00	986,00		9.600,00	-2.799,00	24.322,00
ATO VENEZIA	14.064,00	1.518,00	2.136,00	1.019,00		3.591,00		22.508,00
ATO CREMONA	-						10.804,00	10.804,00
ATO PUGLIA	-						94.065,00	94.065,00
ATO TORINO	-					32.113,00	-2.929,00	29.193,00
ATO MARCHE 2	29.288,00							29.288,00
ATO MARCHE 1	29.082,00	388,00	193,00	407,00		5.100	4.877,00	30.293,00
ATO MARCHE 5	6.740,00				4.500,00		5.895,00	17.135,00
ATO VERONA	2.690,00					19.491,00	154,00	22.335,00
ATO BACCHIGLIONE	27.415,00							27.415,00
ATO CUNEO	10.462,00							10.462,00
ATO UMBRIA 3	-						16.666,00	16.666,00
ATO PALERMO	82.043,00						-13.668,00	68.375,00
TOTALI	271.944,00	2.556,00	4.032,00	3.323,00	4.500,00	71.238,00	103.502,00	461.145,00
		0,55%	0,87%	0,72%				
			2,15%					

Ad avviso del sottoscritto le uniche voci di incremento da considerare sono quelle evidenziate in giallo, atteso che le altre sono collegate alle variazioni della dotazione organica ovvero sono specifiche di ciascun Ente. Ebbene, l'incidenza di tali voci è molto limitata (2,15% sul totale delle risorse fisse) e le condizioni per tali incrementi sussistano anche per l'ERSI.

AGGIORNAMENTO 2021.

Riprendendo l'importo di risorse fisso pro-capite di € **4.803,83**, ritenuto appropriato in relazione alla dimensione e funzioni assegnate all'ERSI, per l'anno 2021, è necessario prendere a riferimento l'orientamento applicativo dell'ARAN EPNE_215.

Tale orientamento evidenzia che:

- nella vigente disciplina contrattuale del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza "assoluta", di riferimenti "storici";*
- tuttavia, in questa ipotesi, un utile punto di riferimento può essere la disposizione dell'art.4, comma 10, del CCNL del 14.3.2001, che prende in considerazione, ai fini dell'adeguamento delle risorse del fondo, anche l'ipotesi dello stabile incremento delle dotazioni organiche dirigenziali; si ritiene, infatti, che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa;*
- data la mancanza di regole espresse in materia, le suddette indicazioni devono essere attentamente valutate ed applicate sempre con prudenza e cautela, onde evitare il determinarsi di possibili*

- situazioni di illegittimità della spesa, con la conseguente possibile insorgenza di forme di responsabilità per danno erariale;
- d) *ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che **effettivamente** avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001). Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, in quanto, anche di recente la Corte dei Conti ha dichiarato l'illegittimità di una quantificazione delle risorse decentrate effettuata con riferimento alla dotazione organica e, quindi, anche ai posti vacanti della stessa;*
 - e) *in tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dai CCNL; nel prosieguo, l'ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto;*
 - f) *nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni o amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto personale ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest'ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti;*
 - g) *la possibilità di creare un fondo distinto per il personale trasferito, non trova alcun fondamento e legittimazione nella vigente disciplina contrattuale degli Enti Pubblici Non Economici. In tal modo, infatti, si evita il crearsi di possibili situazioni di disparità di trattamento del personale trasferito – sia in melius che in pejus – derivanti dalla necessità di avvalersi per il trattamento accessorio dello stesso solo delle specifiche risorse che hanno accompagnato il loro trasferimento;*
 - h) *in ogni caso, dopo la iniziale costituzione del fondo, la possibilità di incrementare ulteriormente lo stesso, come evidenziato nella precedente lett.e), resta comunque assoggettata al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie.*

Sulla base della richiamata disciplina contrattuale, il fondo si compone, pertanto, delle seguenti risorse:

a) risorse certe e stabili nel loro ammontare (cosiddette "risorse storicizzate") che, una volta computate tra le disponibilità complessive, vi restano acquisite stabilmente (ad esempio, gli incrementi del fondo riconosciuti in occasione dei rinnovi biennali, come quelli previsti per il biennio 2004-2005, ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto l'8.5.2006, oppure quelle calcolate, di anno in anno, in relazione ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei cessati dal servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c, del CCNL sottoscritto il 14.3.2001);

b) risorse variabili, la cui esistenza e la cui entità sono "incerte", poiché correlate al verificarsi di eventi "incerti" (ad esempio, le somme derivanti da progetti di sponsorizzazione realizzati dall'ente ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, come previsto dall'art. 31, comma 1, lett. e) del CCNL del 16.2.1999: tali somme sono disponibili solo se vengono attuati progetti di sponsorizzazione nelle forme previste dalla richiamata normativa).

Ne consegue che, per l'anno 2021, come avvenuto per l'anno 2020, è necessario mantenere il riproporzionamento del fondo rispetto al personale "EFFETTIVAMENTE" in forza all'ERSI e di conseguenza l'importo medio pro-capite di € 4.803,87 deve essere moltiplicato per il numero di 10 UNITA' LAVORATIVA di personale non dirigenziale (non 13 poiché il personale di STAFF è fuori dalla definizione del fondo) , **per un totale di € 48.038,70** (risorse stabili dell'ERSI) sulla base della composizione occupazionale rilevabile al 01.11.2021.

A tale risorse vanno aggiunti gli incrementi di base annua riconducibili all'art. 67, C.2, Lett. A del CCNL Funzioni Locali pari a totali € **832,00** (83,20 x 10 dipendenti in servizio al 31.12.2015) oltre agli incrementi a regime per le progressioni orizzontali individuati in € **343,72** (art.67, C.2, Lett. B del CCNL Funzioni Locali – posizioni economiche prese nell'anno 2020) per un totale di risorse stabili dell'ERSI pari a € **49.214,72**.

Per le risorse variabili, soggette a limitazioni, troviamo l'integrazione del 1,2% prevista dall'art.67, c.4, CCNL Funzioni locali, per un importo di € 7.896,22 sussistendo, nel Bilancio dell'Ente, relativa capacità di spesa.
Per le risorse variabili, non soggette a limitazioni di spesa, troviamo risorse residue degli anni precedenti , non assegnati/riparti, per € 37.499,37 (art.68, c.1, CCNL Funzioni Locali) oltre a risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario per € 26.600,04 (art.67, c.3, lett.3 CCNL Funzioni Locali).
L'importo totale del fondo, al netto del Fondo Straordinario dell'Anno 2021, pari a € 26.600,04, è pertanto individuato in € 121.210,35

Inoltre, per l'anno 2021, in considerazione della dotazione dirigenziale in essere si ritiene che il l'importo destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O. debba essere confermato in € 96.000,00 i cui costi sono direttamente stanziati in bilancio fuori dal Fondo Risorse Decentrate. .
Pescara, 01.11.2021

Per quanto di competenza,

In fede
Fabio Ferrante





ALLEGATO D

IPOTESI RIPARTIZIONE NUOVO FONDO RISOSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	ART.CCNL	2021
UTILIZZI VINCOLATI		
PROGRESSIONI ECONOMICHE	ART.68, comma 1	12.499,90
INDENNITA' DI COMPARTO	ART.33 CCNL 2004	3.041,64
PERSONALE CAT.B1	ART.70-septies	€ 64,56
UTILIZZO DA CONTRATTARE		
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 30%	ART.68, comma 2	17.325,03 €
PERFORMANCE INDIVIDUALE 70%	ART.68, comma 2	53.902,98 €
MAGGIORAZIONE INDIVIDUALE (25% della Perf.Organizzativa) PREMIO della	ART.68, comma 2	€ 5.771,24
CONDIZIONI DISAGIATE	ART.70bis	€ 1.500,00
MANEGGIO VALORI	ART.70bis	€ 1.500,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	ART.70-Quinquies	€ 12.000,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	ART.24	€ 2.000,00
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI	ART.54 /CCNL 2000	€ 1.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL'ANNO	ART.68	10.000,00
INDENNITA' STRAORDINARI	ART.38 (CCNL 2000)	€ 26.600,04
TOTALE		€ 147.810,39

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 29/11/2021 al 14/12/2021.

L'ADDETTO

